CIRCOLO DIDATTICO CASALNUOVO II
C.F. 93007720639 C.M. NAEE32300A
AEC67D1 - AOO3CIRCOLOCASALNUOVO
Prot. 0009858/U del 04/09/2026 12:10 VII.2 - Carrier

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO

"*Madre Teresa di Calcutta*"

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. **UFDMFG**

A tutti i Docenti

- Sito web

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente con contratto a tempo determinato.

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.
Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (cfr. dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021).

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge (cfr. dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021).

CIRCOLO DIDATTICO CASALNUOVO II
C.F. 93007720639 C.M. NAEE32300A
AEC67D1 - AOO3CIRCOLOCASALNUOVO
Prot. 0009858/U del 04/09/2026 12:10 VII.2 - Carrier

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO

"*Madre Teresa di Calcutta*"

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. **UFDMFG**

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
1. decesso;
2. malattia e infortunio;
3. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
4. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato la disciplina della fruizione delle ferie per tutti i docenti, di ruolo e con contratto a tempo determinato (supplenti brevi o fino al 30/6-31/08), disponendo per tutto il personale docente la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato, è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno];
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/08) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno:

a. Periodi di fruizione:
   I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
   • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni vacanze natalizie;
   • vacanze pasquali;
   • ponti e festività;
   • periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività programmate).
b. Ferie durante l'attività didattica:
   • è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
   - le ferie devono essere state maturate
   - la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
c. Docenti con contratto al 30 giugno:

CIRCOLO DIDATTICO CASALNUOVO II
C.F. 93007720639 C.M. NAEE32300A
AEC67D1 - AOO3CIRCOLOCASALNUOVO
Prot. 0009858/U del 04/09/2026 12:10 VII.2 - Carrier

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
- non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, quando i periodi di sospensione delle lezioni siano sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

d. Supplenti brevi e saltuari:
- le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Pertanto, i docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

In ultimo si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.
La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattica definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Alla luce di quanto premesso,

SI INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni fino alla data del 8 giugno 2027 tramite apposita modulistica. Gli stessi presenteranno nuova istanza nell'ultima settimana di maggio per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, non includendo nella richiesta di ferie i giorni previsti per gli scrutini e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

SI AVVISA

il personale docente con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

La presente circolare, vale come notifica a tutti gli interessati.

Firmato dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna COMMONE
04/09/2026 12:10:57